

Corte di Cassazione Sezione Lavoro

Ordinanza 24 marzo 2026 n. 6979

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MARCHESE Gabriella - Presidente

Dott. CASOLA Maria - Rel. Consigliere

Dott. GANDINI Fabrizio - Consigliere

Dott. SARRACINO Antonella Filomena - Consigliere

Dott. ROSETTI Riccardo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 6431-2024 proposto da:

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [REDACTED]

- ricorrente -

contro

[REDACTED] rappresentata e difesa dall'avvocato [REDACTED]

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 3435/2023 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 11/10/2023 R.G.N. 2699/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dal Consigliere Dott. MARIA CASOLA.

FATTI DI CAUSA

1. Con l'impugnata sentenza n. 3435/2023, la Corte di appello di Roma, in accoglimento dell'appello promosso dalla sig.ra [REDACTED], ed in riforma della sentenza appellata, ha dichiarato il diritto dell'appellante ai trattamenti di astensione anticipata, maternità e NASPI ed ha condannato l'appellato al pagamento dei relativi ratei, oltre agli interessi dalla maturazione dei singoli ratei al saldo.
2. La Corte d'Appello di Roma, in particolare, ha ritenuto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 151 del 2001, che, in difetto di dimissioni validamente convalidate, il recesso della lavoratrice non avesse prodotto l'effetto della cessazione del rapporto di lavoro, il quale doveva, quindi, considerarsi ancora in essere.
3. Propone ricorso per cassazione l'I.N.P.S., articolando un unico motivo, cui resiste [REDACTED] con controricorso.
4. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine previsto dall'art.380-bis, ultimo comma, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso, l'I.N.P.S. lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, in relazione anche agli artt. 54 e 55 del D.Lgs. n. 151 del 2001, per avere il giudice di appello riconosciuto il diritto all'indennità di disoccupazione NASpI, nonostante la mancanza del presupposto della cessazione del rapporto di lavoro tra la sig.ra [REDACTED] e la società [REDACTED] Srl, a far data dal 1.04.2015, quale elemento costitutivo della prestazione previdenziale richiesta.
2. Il ricorrente contesta, in particolare, la circostanza che la Corte territoriale, nonostante avesse ritenuto l'inefficacia delle dimissioni del 30.9.2015, per mancata convalida delle stesse da parte del servizio ispettivo del Ministero del lavoro, ai sensi dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151 del 2001, e, dunque, nonostante avesse ritenuto, nella specie, il perdurare del rapporto di lavoro tra la sig.ra [REDACTED] e la società [REDACTED] Srl, ha, poi, erroneamente, riconosciuto la NASPI, in assenza del necessario presupposto normativo della risoluzione del rapporto di lavoro per fatto imputabile al datore di lavoro.
3. Il motivo è fondato.
4. Il D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 22, agli artt. 1, 2 e 3, disciplina la "nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI)", avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato e riconosce questo beneficio ai lavoratori dipendenti "che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione".

Il citato art. 3 estende, inoltre, il riconoscimento della NASpI anche ai casi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale del rapporto intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della legge n. 604 del 1966.

5. Nel caso di specie, il giudice d'appello ha ritenuto l'inefficacia delle dimissioni del 30.9.2015, in quanto non convalidate e, dunque, ha ritenuto il rapporto di lavoro della controricorrente persistente e non cessato.

6. In conseguenza di ciò, ha errato la Corte territoriale nel riconoscere anche il diritto dell'interessata alla Naspi, pur in difetto del presupposto della cessazione del rapporto di lavoro e dello stato, quindi, di disoccupazione involontaria, restando ovviamente impregiudicati i diversi rapporti tra la lavoratrice ed il soggetto datore di lavoro, rimasto estraneo al giudizio.

7. Non è, peraltro condivisibile l'assunto secondo cui l'inefficacia delle dimissioni non convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro, a norma dell'art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 151 del 2001, sarebbe limitata al solo periodo "protetto", per cui, una volta trascorso detto periodo, le stesse sarebbero produttive della estinzione del rapporto di lavoro.

Come già chiarito da questa Corte, nel precedente richiamato nella stessa sentenza impugnata (n. 5598 del 2023), "tale approdo ermeneutico non è innanzitutto sorretto dal dato testuale in quanto l'ultimo periodo del quarto comma 4 dell'art. 55 D.Lgs. cit. utilizza una formula ampia, di carattere generale, dalla quale non è in alcun modo dato inferire che la necessità della convalida sia destinata a venire meno una volta trascorso il periodo oggetto di particolare protezione; in secondo luogo, occorre considerare la specifica ratio che sorregge la disposizione che è quella di salvaguardare la genuinità e la spontaneità della volontà dismissiva espressa dalla lavoratrice o dal lavoratore in un periodo particolarmente delicato, corrispondente alla gravidanza ed al primo anno di vita del bambino, contro eventuali abusi datoriali volti a viziare o condizionare in vario modo la formazione della volontà... alla luce delle considerazioni che precedono risulta del tutto evidente che la specifica finalità antiabusiva perseguita dalla norma in tema di convalida risulterebbe in larga parte vanificata ove si accedesse all'opzione per la quale una volta trascorso il periodo protetto non sarebbe necessaria la convalida da parte dei servizi ispettivi ministeriali per il prodursi della efficacia del negozio di recesso; il legislatore ha, infatti, inteso tutelare una volta per tutte la genuinità e spontaneità della volontà del dipendente con riferimento al momento delle dimissioni ed in relazione a tale elemento temporale la cessazione del periodo protetto costituisce un fattore neutro, inidoneo ad incidere, ora per allora, sulla modalità di formazione della volontà dismissiva espressa dal dipendente".

8. In conclusione, il ricorso deve essere accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

9. Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D.Lgs. n. 196 del 2003 si dispone che, in caso di riproduzione, utilizzazione o diffusione di questo provvedimento in qualsiasi forma, si omettano le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata, venendo in considerazione dati di natura personale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata ivi riportati.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2026.